

Articolo 17d

## Assistenza in convivenza: pause

- <sup>1</sup> Al lavoratore va garantita ogni giorno una pausa di almeno 60 minuti consecutivi.
- <sup>2</sup> In caso di servizio di reperibilità durante la notte, il giorno successivo tra le 06.00 e le 20.00 al lavoratore va garantita una pausa di almeno due ore consecutive; lo stesso vale in caso di servizio di reperibilità durante il giorno o la sera diviso in tre periodi.
- <sup>3</sup> Durante le pause, il lavoratore ha il diritto di lasciare il luogo di lavoro e non è a disposizione della persona assistita.

### Capoverso 1

In deroga alla regola generale in base alla quale le pause di più di mezz'ora possono anche essere frazionate, una delle pause quotidiane per i lavoratori che svolgono servizi di assistenza in convivenza deve durare almeno 60 minuti.

### Capoverso 3

Una pausa significa che il lavoratore è libero da ogni obbligo e non deve prestare servizio di reperibilità. La responsabilità dell'assistenza della persona deve essere trasferita a qualcun altro durante la pausa.

### Capoverso 2

Il carico di lavoro rappresentato dal servizio di reperibilità va compensato con una pausa più lunga pari almeno a due ore consecutive tra le 6.00 e le 20.00, anche se il dipendente non è mai stato chiamato durante il servizio di reperibilità.